

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA PRESSO I SITI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE AMMINISTRAZIONI ED ENTI NON SANITARI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA MEDIANTE CONVENZIONE EX ART. 26 L. 488/99 E ART. 1 CO. 499 L. 208/2015 SUDDIVISA IN LOTTI:

LOTTO 1 – TERRITORIO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO E PROVINCE DI MONZA E BRIANZA, LECCO, COMO, SONDRIO E VARESE - CIG 8575348907

LOTTO 2 - TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BRESCIA E BERGAMO, PAVIA, LODI, MANTOVA E CREMONA - CIG 8575513133

PATTO DI INTEGRITÀ

tra

La Città Metropolitana di Milano, rappresentata dal Direttore del Settore Appalti e Contratti Avv. Patrizia Trapani

e

la Società/l’Impresa/Consorzio/Raggruppamento temporaneo di
imprese, (di seguito
Società/Impresa), con sede legale
in,
via n codice
fiscale/P.IVA, rappresentata
da in
qualità di

VISTI

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dalla C.I.V.I.T. (Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche ora ANAC) quale dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 72/2013, contenente “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- i successivi aggiornamenti al PNA sopra indicato adottati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) attualmente in vigore presso la Città metropolitana di Milano;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*” (in breve Codice Nazionale);
- il Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano attualmente in vigore,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Con il presente Patto d'integrità la Società/Impresa si impegna:

1. a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
2. ad astenersi dal compiere, nonché a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
3. ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti tali da generare effetti distorsivi nello svolgimento della procedura di gara;
4. a non concludere accordi collusivi con altri partecipanti alla medesima gara, al fine di manipolarne gli esiti, limitando con mezzi illeciti la concorrenza anche utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
5. ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
6. a vigilare affinché gli impegni contenuti nel Presente Patto siano osservati, anche nella fase di esecuzione, da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati, nonché da parte di eventuali sub affidatari;
7. a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Articolo 2

La società/impresa, sin d'ora, accetta che nel caso in cui l'Amministrazione venga a conoscenza e successivamente accerti il mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- a) esclusione del concorrente dalla gara;
- b) escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- c) risoluzione del contratto;
- d) escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.

Articolo 3

La Città metropolitana di Milano si impegna a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di gara dalla stessa attivate ed espletate e a vigilare sul rispetto del Codice di comportamento Nazionale (D.P.R. 62/2013) e di quello in vigore presso l'Ente, da parte del proprio personale a vario titolo coinvolto nelle procedure medesime.

La Città metropolitana di Milano, si impegna altresì a prevedere l'obbligo di sottoscrizione del Presente Patto di integrità nell'ambito di tutte le sue procedure di appalto finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi superiori a 40.000,00 Euro (dicesi quarantamilaeuro).

Articolo 4

Il presente Patto, obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della società/impresa partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi, deve essere presentato unitamente all'offerta.

La mancata sottoscrizione e consegna di tale Patto comporterà l'esclusione dalla gara/la mancata sottoscrizione del contratto.

Articolo 5

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 6

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente, individuata a tal fine nel Foro di Milano.

Milano, 29/12/2020

Per la Città metropolitana di Milano

IL DIRETTORE

Avv. Patrizia Trapani

Firmato digitalmente